BANDO DI SELEZIONE
per l'assegnazione di n. 10 Borse di Studio "Cavalieri del Lavoro – Liguria"
a favore di studenti/studentesse dell'Università di Genova
iscritti/e all'a.a. 2025/2026

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università di Genova;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Genova;

Visto il Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari dell'Università di Genova e, in particolare, l'art. 14 relativo ai premi di merito;

Considerato che i Cavalieri del Lavoro della Liguria hanno manifestato la volontà di sostenere studenti e studentesse dell'Università di Genova caratterizzati da elevato merito accademico, mediante il finanziamento di borse di studio;

Considerato che il finanziamento complessivo destinato all'iniziativa è pari a € 20.000 lordi;

Considerato che l'iniziativa intende valorizzare il merito accademico, sostenere studenti e studentesse prossimi al completamento del proprio percorso universitario e rafforzare il rapporto tra Università, territorio e sistema produttivo ligure;

Considerato che l'individuazione dei beneficiari avverrà d'ufficio, senza presentazione di domanda da parte degli studenti, mediante utilizzo delle graduatorie dei premi di merito già elaborate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari;

DECRETA

Art. 1
(Oggetto della selezione)

1. **È indetta per l'a.a. 2025/2026 una procedura per l'assegnazione di n. 10 borse di studio denominate "Borse di Studio Cavalieri del Lavoro – Liguria", a favore di studenti/studentesse dell'Università di Genova caratterizzati/e da elevato merito accademico.**

2. L'importo *pro-capite* delle borse di studio sarà pari a € 2.000 (al lordo dell'IRAP e dell'IRPEF). Le somme sono erogate ai beneficiari al netto degli oneri fiscali.

3. Le borse sono finalizzate a sostenere studenti/studentesse prossimi al completamento del proprio percorso universitario, valorizzando l'eccellenza formativa all'interno delle diverse aree disciplinari dell'Ateneo e favorendo il collegamento tra percorso accademico, territorio e mondo del lavoro.

Art. 2
(Ripartizione delle borse)

1. Le borse sono ripartite come segue:

Scuola	L/LMCU	LM	Totale
Scienze Sociali	1	1	2
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	1	1	2
Scienze Umanistiche	1	1	2
Scuola Politecnica	1	1	2
Scienze Mediche e Farmaceutiche	graduatoria unica	graduatoria unica	2

2. Per la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche è prevista una graduatoria unica, senza distinzione tra corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale, in ragione della peculiare struttura dell'offerta formativa della Scuola, caratterizzata da una prevalenza numerica di corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico rispetto ai corsi di laurea magistrale.

3. Le lauree triennali e le lauree magistrali a ciclo unico sono considerate congiuntamente in quanto entrambe costituiscono, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, corsi di studio ad accesso diretto successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a differenza delle lauree magistrali, il cui accesso è subordinato al previo conseguimento della laurea o di altro titolo equivalente, ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 3
(Destinatari dell'iniziativa)

1. Possono partecipare alla selezione gli/le studenti/studentesse dell'Università di Genova regolarmente iscritti/e a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, nell'anno accademico 2025/2026 e prossimi/e al completamento del proprio percorso universitario. Nello specifico:

    a. corsi di laurea triennale: studenti/studentesse iscritti/e al terzo anno nell'a.a. 2025/2026;

    b. corsi di laurea magistrale a ciclo unico: studenti/studentesse iscritti/e all'ultimo anno nell'a.a. 2025/2026;

    c. corsi di laurea magistrale: studenti/studentesse iscritti/e al secondo anno nell'a.a. 2025/2026.

Art. 4

(Modalità di individuazione dei beneficiari e formazione delle graduatorie)

1. L'individuazione dei beneficiari avviene d'ufficio, senza presentazione di domanda da parte degli studenti.

2. Ai fini della selezione, l'Università utilizza le graduatorie dei premi di merito elaborate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari. In particolare, sono utilizzate le seguenti graduatorie:

    a. corsi di laurea triennale (L): graduatoria premi di merito relativa al secondo anno di iscrizione a.a. 2024/2025;

    b. corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU): graduatoria premi di merito relativa al penultimo anno di iscrizione a.a. 2024/2025;

    c. corsi di laurea magistrale (LM): graduatoria premi di merito relativa al primo anno di iscrizione a.a. 2024/2025.

3. Le graduatorie di cui al comma precedente sono formulate per ciascun corso di studio e anno di corso sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

    a. percentuale dei crediti formativi universitari acquisiti rispetto ai crediti acquisibili;

    b. media ponderata degli esami con valutazione numerica;

    c. numero di lodi conseguite negli esami di profitto;

    d. valore dell'ISEE-U;

    e. minore età anagrafica.

    I primi tre criteri che definiscono l'ordinamento sono basati sui risultati conseguiti dagli/dalle studenti/studentesse al 31 dicembre 2025, relativi alle attività inserite nel proprio piano di studi dell'a.a. 2024/2025. Il valore ISEE-U è quello acquisito e utilizzato dall'Ateneo ai fini della contribuzione studentesca per l'a.a. 2024/2025

4. Per ciascun corso di studio viene individuato il primo studente eleggibile presente nella graduatoria di riferimento. In caso di incompatibilità o esclusione si procede mediante scorrimento della graduatoria del corso di studio interessato.

5. Gli studenti individuati ai sensi dei commi precedenti sono successivamente aggregati per Scuola e per tipologia di corso (L/LMCU e LM), con formazione delle seguenti graduatorie finali:

    - **n. 4** graduatorie relative ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico delle Scuole di Scienze Sociali, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Umanistiche e Scuola Politecnica;

    - **n. 4** graduatorie relative ai corsi di laurea magistrale delle medesime Scuole;

    - **n. 1** graduatoria unica relativa alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

6. Poiché le graduatorie originarie sono costruite all'interno di singoli corsi di studio, la comparazione finale avviene tra studenti appartenenti a percorsi formativi differenti, caratterizzati da diversa numerosità delle coorti, differenti strutture curriculari, diverso numero di crediti formativi acquisibili e differenti dinamiche valutative.

7. La comparazione finale è effettuata, pertanto, mediante applicazione di un algoritmo finalizzato alla costruzione di un punteggio complessivo su 100 punti, orientato a valorizzare prevalentemente il merito accademico, mantenendo al contempo elementi correttivi legati alla competitività del contesto di riferimento e a criteri residuali di equità.

   In particolare, il punteggio finale è determinato sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	**Punteggio massimo**
Media ponderata	60 punti
Numerosità della coorte	20 punti
ISEE-U	15 punti
Numero di lodi	5 punti

   Ai fini del calcolo:

   a) il punteggio relativo alla media ponderata è determinato mediante la formula: **Media / 30 × 60**

   b) il punteggio relativo alla numerosità della coorte è determinato mediante la formula:

      N / Nmax × 20

      dove N rappresenta la numerosità della coorte dello studente e Nmax la numerosità della coorte più numerosa presente nella graduatoria finale di riferimento;

   c) il punteggio relativo all'ISEE-U è determinato mediante la formula: **(1 – ISEE-U / 100.000) × 15**

      Ai fini del calcolo:

      - il valore massimo considerato è pari a € 100.000;
      - tutti i valori superiori a € 100.000 sono convenzionalmente ricondotti a € 100.000;
      - gli studenti privi di attestazione ISEE-U valida sono equiparati al valore massimo di € 100.000;

   d) il punteggio relativo al numero di lodi è determinato mediante la formula: **Lodi / Lodimax × 5**

      dove Lodi rappresenta il numero di lodi conseguite dallo studente e Lodimax il numero massimo di lodi presente nella graduatoria finale di riferimento.

   Il punteggio finale è determinato mediante la seguente formula:

   Punteggio = (Media / 30 × 60) + (N / Nmax × 20) + [(1 – ISEE / 100.000) × 15] + (Lodi / Lodimax × 5)

N.B.:
Ai fini dell'applicazione dell'algoritmo sono utilizzati esclusivamente i dati già presenti nelle graduatorie dei premi di merito a.a. 2025/2026 di cui ai commi precedenti. In particolare:

- il valore ISEE-U è quello acquisito e utilizzato dall'Ateneo ai fini della contribuzione studentesca per l'a.a. 2024/2025;
- la media ponderata e il numero di lodi sono quelli risultanti dagli esami sostenuti e registrati entro il 31 dicembre 2025, relativi alle attività formative inserite nel piano di studi dell'anno accademico 2024/2025, secondo i criteri previsti dall'art. 14 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari;
- la numerosità della coorte è determinata con riferimento alla graduatoria dei premi di merito dell'a.a. 2024/2025 utilizzata per l'individuazione del candidato eleggibile.

Non sono pertanto presi in considerazione aggiornamenti della carriera accademica, variazioni dell'indicatore ISEE-U o altri elementi intervenuti successivamente alla formazione delle graduatorie dei premi di merito utilizzate ai fini della presente procedura.

10. Le graduatorie finali sono ordinate dal punteggio più elevato al punteggio più basso ai fini dell'individuazione dei beneficiari delle borse di studio.

11. In caso di parità del punteggio finale, prevale lo studente con minore età anagrafica, determinata in giorni secondo il medesimo criterio utilizzato per la formazione delle graduatorie dei premi di merito ai sensi dell'art. 14 del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari.

Art. 5
(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Sono esclusi dalla procedura gli/le studenti/studentesse che:

    a) non rientrano nelle categorie individuate dall'art. 3;

    b) hanno rinunciato agli studi;

    c) hanno richiesto la sospensione della carriera;

    d) si sono trasferiti presso altro Ateneo;

    e) non risultano in regola con il versamento della contribuzione studentesca relativa all'a.a. 2025/2026.

2. Sono altresì esclusi, per incompatibilità con altri benefici economici o regimi convenzionali di iscrizione, gli studenti e le studentesse che per l'a.a. 2025/2026:

    a) risultino beneficiari di borsa di studio ALiSEO;

    b) risultino beneficiari di borse MAECI;

    c) risultino beneficiari del programma "Invest Your Talent in Italy" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

d) risultino iscritti in forza di accordi o convenzioni, anche internazionali, che prevedano specifiche agevolazioni economiche o contributive.

3. L'Amministrazione procede alla verifica delle cause di esclusione e incompatibilità prima dell'assegnazione definitiva delle borse.

Art.6

(Esito della procedura e pubblicazione)

1. Le graduatorie finali sono elaborate dagli uffici competenti dell'Amministrazione centrale sulla base dei criteri di cui all'art. 4.

2. Gli atti della procedura sono approvati con Decreto Rettorale che individua gli/le studenti/studentesse assegnatari/e delle borse di studio.

3. L'esito della procedura è comunicato agli/alle interessati/e mediante posta elettronica istituzionale e pubblicazione secondo le modalità previste dall'Ateneo.

Art. 7

(Accettazione beneficio – Scorrimento graduatoria)

1. Gli/le studenti/studentesse risultati/e assegnatari/assegnatarie del beneficio devono produrre una dichiarazione di accettazione del contributo e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità entro il termine stabilito dall'Amministrazione nonché adempiere alle indicazioni ricevute in ordine all'erogazione del beneficio.

   In difetto i/le titolari sono considerati rinunciatari/e d'ufficio.

2. In caso di rinuncia, esclusione, incompatibilità sopravvenuta o perdita dei requisiti richiesti, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria finale di riferimento.

Art. 8

(Incontri conoscitivi con i Cavalieri del Lavoro)

1. Al fine di valorizzare non soltanto il percorso accademico, ma anche gli aspetti personali, motivazionali e progettuali degli studenti, i Cavalieri del Lavoro e/o le strutture delle aziende da essi rappresentate potranno prevedere incontri o colloqui conoscitivi con alcuni dei candidati risultati maggiormente meritevoli all'esito della procedura.

2. Tali incontri potranno essere rivolti ai beneficiari delle borse di studio o ad altri candidati particolarmente qualificati individuati nell'ambito delle graduatorie finali.

3. Gli incontri avranno carattere facoltativo, conoscitivo e orientativo e potranno essere finalizzati in particolare:

   a) ad approfondire il percorso accademico e professionale dei candidati;

   b) a favorire occasioni di orientamento e networking;

   c) a promuovere possibili opportunità di inserimento nel mondo del lavoro presso le realtà imprenditoriali rappresentate dai Cavalieri del Lavoro;

d) a rafforzare il rapporto tra Università, studenti meritevoli e sistema produttivo del territorio.

4. Gli incontri non incidono sulla formazione delle graduatorie né sull'individuazione dei beneficiari delle borse di studio.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università di Genova, in qualità di Titolare, si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali dei/delle candidati/e, acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente bando, esclusivamente nell'ambito e in ragione delle finalità del bando stesso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, oltre che di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le disposizioni normative vigenti, lo Statuto, i Regolamenti dell'Università di Genova e ogni altra disposizione applicabile in materia.

2. Qualora emerga l'insussistenza dei requisiti richiesti, la presenza di cause di incompatibilità, dichiarazioni non veritiere o irregolarità rilevanti ai fini della procedura, il beneficiario decade dal diritto alla borsa di studio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente e l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

3. L'iniziativa "Borse di Studio Cavalieri del Lavoro – Liguria" si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra l'Università di Genova, i Cavalieri del Lavoro e il sistema economico-produttivo del territorio e potrà rappresentare il primo passo di una collaborazione pluriennale, suscettibile di ulteriori sviluppi negli anni successivi, attraverso iniziative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'orientamento professionale, al rafforzamento del rapporto tra studenti e imprese e al sostegno dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

4. Il presente bando è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell'Università di Genova.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
(firmato digitalmente)